



# COMUNE DI FOSSA

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

## Certificati anagrafici e autocertificazioni

A partire dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate da organi della Pubblica amministrazione riguardo a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati (articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 "Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive...", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 14.11.2011); nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i Gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle "**dichiarazioni sostitutive di certificazioni**" e dalle "**dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**", di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Per i certificati anagrafici, ad uso privato, è previsto il pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 14,62 + € 0,52 per diritti di segreteria.

In pratica, la legge 12.11.2011, n. 183 (cd. legge di stabilità 2012) si propone di attuare una completa decertificazione, prevedendo l'eliminazione dei certificati nei rapporti tra organi delle Pubbliche Amministrazioni (ministeri, regioni, province, comuni, prefetture, questure, scuole, università) e fra queste e i Gestori di pubblici servizi (enel, telecom e gestori di telefonia mobile, ACI, aziende del gas, camere di commercio, consorzi di bonifica): questo significa che le Pubbliche amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ai cittadini certificazioni (relativi a stati, qualità personali e fatti) già in loro possesso o rilasciate da altre Pubbliche amministrazioni.

Per questo motivo, sui certificati rilasciati dall'Ufficio Anagrafe comunale verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura: **'questo certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati Gestori di pubblici servizi'**.

E' necessario, pertanto, che i cittadini si rivolgano direttamente all'Ente pubblico o al Gestore di pubblico servizio a cui avrebbero dovuto consegnare il certificato, senza passare prima dall'Ufficio Anagrafe del proprio Comune e senza munirsi quindi di certificato: spetterà poi all'Ente pubblico o al Gestore di pubblico servizio accettare le autocertificazioni dei cittadini, sulla base delle quali acquisiranno d'ufficio i dati o i documenti che gli interessano e compiere i relativi controlli all'Ufficio Anagrafe comunale.

I modelli di autocertificazione e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono disponibili on-line sul sito del Comune e, in cartaceo, presso l'Ufficio Anagrafe: si rammenta che l'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000), è gratuita e non comporta l'autenticazione della firma; se le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non vengono firmate in presenza della persona addetta a riceverle, devono essere accompagnate dalla fotocopia del documento d'identità della persona che le presenta.

### **Cosa si può autocertificare:**

- luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita;
- nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.;
- tutti i dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile (es. maternità, paternità, separazione o comunione dei beni);
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l'iscrizione alla camera di Commercio);
- appartenenza ad ordini professionali;
- titoli di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica, assolvimento obblighi contributivi;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
- vivenza a carico.

Chi può utilizzare l'autocertificazione:

- il cittadino italiano;
- il cittadino dell'Unione europea;
- il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da organi dell'Amministrazione pubblica italiana; se certificabili o attestabili da soggetti stranieri, occorre una convenzione tra l'Italia e il paese di provenienza; sono fatte salve, in ogni caso, le speciali disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, invece, il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, qualità personali o fatti di cui l'interessato è a conoscenza, non compresi nel precedente elenco.

La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la Pubblica amministrazione e per i Gestori di pubblici servizi, violazione dei doveri d'ufficio.

Il cittadino può utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le istituzioni private (banche, assicurazioni, agenzie d'affari, Poste italiane, notai, etc.), che vi consentono.

Gli organi della Pubblica amministrazione e i Gestori di pubblici servizi hanno l'obbligo di controllare, entro 30 giorni dal loro ricevimento, le autocertificazioni dei cittadini, acquisendo d'ufficio le relative informazioni.

Per il Comune di Fossa, l'ufficio responsabile per l'accertamento d'ufficio e per i controlli di cui agli art. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati è l'Ufficio Servizi Demografici nella persona del Responsabile dell'Ufficio dr. Giovanni DI MARCO, in sede nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

***Numeri utili:***

telefono 0862751220 – fax 0862751390

Indirizzi di posta elettronica: [comunefossa@tin.it](mailto:comunefossa@tin.it) oppure [demograficifossa@legalmail.it](mailto:demograficifossa@legalmail.it)

***Normativa di riferimento:***

- Legge n.183 del 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", art. 15;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), art. 58;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa).